

Riepilogo delle richieste ed esigenze assicurative del cliente

RC Sanita' pubblica e privata

Responsabilita' civile

Polizza n. 732002399

Avere notizie e informazioni sulle richieste e sulle esigenze del cliente è condizione indispensabile perché la Compagnia ed i suoi distributori possano individuare i prodotti che meglio soddisfano le sue necessità.

Le chiediamo quindi di prestare particolare attenzione al presente documento, confermando i dati da lei già forniti e completandolo con le eventuali ulteriori informazioni richieste.

CONTRAENTE

Nome Cognome/Ragione Sociale **AZIENDA AZIENDA SPECIALE DI SERVIZI DICASALPUSTE RLENGO**

CF / P.IVA **11824270158**

Indirizzo **VIALE ALEXANDER FLEMING 2 - 26841 CASALPUSTERLENGO (LO)**

Agenzia di CODOGNO

VIA MARTIRI DELLO SPIELBERG 4/B 26845 CODOGNO

✉ CODOGNO2@AGEALLIANZ.IT

☎ 0377 431650 - 0377 32956

Trattativa svolta da:

BENELLI DAVIDE ALBERTO

73K 00007320023994



Allianz 

Il prodotto raccomandato è stato individuato come più adatto alle sue esigenze in considerazione della preferenza da lei manifestata in sede di raccolta delle Sue richieste ed esigenze per un prodotto focalizzato su rischi selezionati secondo criteri specifici che, rispetto ad altri prodotti offerti, consenta un maggior grado di flessibilità nella personalizzazione delle garanzie in relazione a tali rischi.

BISOGNO ASSICURATIVO PRINCIPALE

- ▶ Protezione in caso di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento materiale di cose in relazione all'esercizio dell'attività descritta in polizza.
- ▶ Protezione in caso di infortuni, sofferti dai prestatori di lavoro, di cui l'assicurato sia ritenuto civilmente responsabile ai sensi del codice civile e delle disposizioni di legge previste in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.

BISOGNI ASSICURATIVI ULTERIORI

SITUAZIONE ASSICURATIVA

- Il Cliente non ha attualmente in essere coperture assicurative concorrenti rispetto ai bisogni assicurativi di cui alle precedenti voci.



LE RICORDIAMO CHE

- Personale qualificato della Compagnia Assicurativa è a sua disposizione per aiutarla e per fornirle ogni eventuale chiarimento.
- È importante che le informazioni ed i dati che ci fornisce siano completi, veritieri e aggiornati, dal momento che solo sulla base degli stessi potranno essere formulate proposte coerenti con le sue richieste ed esigenze assicurative.
- In assenza di informazioni complete, non saremmo in condizione di servirla al meglio e di verificare l'effettiva corrispondenza tra le sue necessità di natura assicurativa ed i prodotti che possiamo proporre.
- Al riguardo, le ricordiamo sin d'ora di prestare particolare attenzione ai massimali previsti per ciascuna garanzia, nonché ad eventuali limitazioni alle coperture assicurative, esclusioni, franchigie e scoperti, verificando che siano conformi alle sue aspettative.
- Le rammentiamo, infine, che eventuali dichiarazioni inesatte o reticenti relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione della stessa assicurazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 C.C..
- Le rammentiamo che la proposta formulata si basa sulle informazioni da lei fornite, come riepilogate nel presente documento. La invitiamo, dunque, a confermare la correttezza di quanto qui riportato, sottoscrivendo il presente modulo dopo attenta rilettura.

Data: 20/12/2018

Firma dell'Intermediario 

Firma del Contraente/Legale Rappresentante 





RC Sanita' pubblica e privata Polizza Responsabilita' civile

La tua polizza

Numero: 732002399

Contraente AZIENDA SPECIALE DI SERVIZI DICASALPUSTE RLENGO

I tuoi riferimenti
Allianz

Agenzia principale di CODOGNO

VIA MARTIRI DELLO SPIELBERG 4/B

26845 CODOGNO

Telefono: 0377 431650

Fax: 0377 32956

E-mail: CODOGNO2@AGEALLIANZ.IT

Il sito internet

www.allianz.it/areapersonale

Per consultare le informazioni relative alla tua polizza,
alle scadenze e ai sinistri

Servizio Clienti



Per qualsiasi informazione, chiarimento o supporto

Allianz S.p.A. - Sede Legale Largo Ugo Imeri 1, 34123 Trieste - Tel. +39 040 7781.111 - Fax +39 040 7781.311
allianz.spa@pec.allianz.it - CF, P.IVA, Reg. Imprese Trieste n.05032630963 - Capitale Sociale euro 403.000.000 i.v.
Albo Imprese di Assicurazione n. 1.00152 - Capogruppo del Gruppo Assicurativo Allianz - Albo Gruppi Assicurativi
n. 018 - Società con unico socio soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz SE - Monaco - Codice 73

Allianz 

Elenco documenti

Si consegnano al cliente i seguenti documenti

- DIP Danni
- Fascicolo Informativo
- Comunicazione informativa (allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40/2018)
- Informazioni da rendere al Contraente (allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40/2018)
- Scheda di Polizza

La presente copertina non costituisce parte del contratto.

Allianz per te

La tua Area Personale sul web è ancora più ricca e aggiornata, per consultare in ogni momento la tua posizione assicurativa, e i principali documenti contrattuali.

Per accedere collegati al sito Allianz.it, registrati nella sezione "Area Personale", richiedi le tue credenziali di accesso e scopri tutte le novità a te dedicate.

Scheda di Polizza

Contraente - Assicurato

Ragione Sociale: AZIENDA AZIENDA SPECIALE DI SERVIZI DICASALPUSTE RLENGO
 Codice fiscale/Partita IVA: 11824270158
 Indirizzo: VIALE ALEXANDER FLEMING 2
 C.A.P.: 26841 Città: CASALPUSTERLENGO (LO)

Durata

Decorrenza: dalle ore 24:00 del 31/12/2018 Scadenza: ore 24:00 del 31/12/2019
 Durata: anni 1 / mesi 0 / giorni 0
 Al presente contratto viene applicata la deroga al tacito rinnovo.

Sezioni operanti e dettaglio premi (importi espressi in euro)

Sezioni per l'Assicurato - AZIENDA AZIENDA SPECIALE DI SERVIZI DICASALPUSTE RLENGO	Premi lordi annui
R.C. generale	27.000,00
Totale	27.000,00

Premio

Importo annuo comprensivo delle imposte: 27.000,00 euro
 Periodicità del pagamento: in unica soluzione Prossima data di pagamento: non prevista
 Importo alla firma: 27.000,00 euro

Il Contraente può utilizzare, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:

1. assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma *on line*, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni con il limite di settecentocinquanta (750) euro annui per ciascun contratto.

Altri estremi contrattuali


Contratto: sostituzione Prodotto: MODELLO GENERICO RC
 Polizza sostituita: n. 720702555

Clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive integrazioni e modificazioni

Il Contraente (stazione appaltante) e la Società (appaltatore) assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3, L.136/2010, e successive modificazioni ed integrazioni.

Ai sensi dell'art.3 comma 5, L.136/2010, e successive modificazioni ed integrazioni, le transazioni finanziarie inerenti il presente contratto d'appalto devono essere eseguite avvalendosi di uno o più conti correnti accesi presso banche o Poste Italiane S.p.A., secondo le modalità stabilite dall'art. 3 comma 1, L.136/2010, riportando obbligatoriamente il Codice Identificativo di Gara (CIG), richiesto dal Contraente e attribuito dall'ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione e ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 L.3/2003, il Codice Unico di Progetto (CUP), come previsto dall'art. 3 comma 5, L.136/2010.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari, determina la risoluzione di diritto del presente contratto.



73K 00007320023994



Polizza n. 732002399

Scheda di Polizza

Composizione del premio alla firma (importi espressi in euro)

Ramo di garanzia	Imp. Prima rata (1)	Aliquota Imposta	Importo Imposte	Importo lordo alla firma
R.C. generale	22.085,89	22,25 %	4.914,11	27.000,00
Totali	22.085,89		4.914,11	27.000,00

(1) Se è previsto il pagamento frazionato e/o se a fronte del presente contratto sono stati applicati degli sconti per la prima annualità, l'imponibile di prima rata è comprensivo del costo per pagamento frazionato ed è al netto degli sconti.

Altre Condizioni/Precisazioni


**Assicurazione della
Responsabilità Civile verso terzi e verso Prestatori di Lavoro**

AZIENDA SPECIALE DI SERVIZI DI CASALPUSTERLENGO (LO)

Via Alexander Fleming 2

26841 Casalpusterlengo (LO)

P. IVA 11824270158



73K 00007320023994



Polizza n. 732002399

Scheda di Polizza

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono:


- per "Contraente": il soggetto che stipula l'assicurazione
- per "Assicurato": il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
- per "Società": l'impresa assicuratrice
- per "Sinistro RCT": la richiesta di risarcimento di danni per i quali è prestata l'assicurazione
- per "Sinistro RCO": il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione
- per "Scoperto": parte del danno risarcibile espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato
- per "Franchigia": parte del danno risarcibile espressa in importo che rimane a carico dell'Assicurato

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

L'Assicurazione e' prestata per la Responsabilita' Civile derivante all'Assicurato dallo svolgimento dell'attivita' primaria di esercente una residenza sanitaria assistenziale (casa di riposo) per anziani non autosufficienti con num. Posti letto pari ad 80 e Centro Diurno Integrato (servizio semiresidenziale a livello a frequenza diurna) che accoglie numero 40 anziani in condizioni di non piena autosufficienza.

Inoltre l'assicurazione viene prestata per la Responsabilita' Civile in capo all'Assicurato per tutte le attivita' secondarie e/o complementari svolte, anche presso terzi, e di cui forniamo a titolo di esempio un elenco, riassuntivo ma non limitativo, di seguito:

- Mensa Domiciliare in favore di anziani e disabili, 6 giorni alla settimana, con pasti preparati nella cucina della ASSC e distribuiti da proprio personale;



73K 00007320023994



Polizza n. 732002399

Scheda di Polizza

- Servizi Assistenza Domiciliare Anziani e Disabili;
 - Trasporto Disabili, accompagnamento disabili verso i Centro Diurni del territorio per i Comuni convenzionati;
- Servizio di Tutela Minori con personale specializzato come Assistenti Sociali, psicologi ed Educatori;
- Servizio Assistenza Domiciliare Minori sia in forma preventiva che inserito nel servizio di Tutela Minori;
 - Servizio Inserimento Soggetti con disabilita' nei servizi diurni;
 - Assistenza Educativa Scolastica per disabili o minori disagiati;
 - Servizio Prelievi a domicilio o presso ambulatori del Comune, fatti da personale infermieristico qualificato ed abilitato alla professione, la ASSC fornisce materiali e strumenti;
 - ADI Assistenza Domiciliare Integrata sia di tipo sociale (pulizia, pasti, supporto psicologico) che socio-sanitaria, effettuata da personale medico dell'ASL;
 - attivita' di Pet Terapy all'interno della struttura con cicli periodici;
 - reparto di medicina sportiva svolta presso il nosocomio di Casalpusterlengo Via Fleming 1 primo piano in collaborazione con la Sst di Lodi.

Si prende atto che i medici liberi professionisti sono gia' in possesso di polizza propria professionale.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Art. 1 - Oggetto della garanzia della Responsabilità Civile verso terzi


(R.C.T.)(valida solo se indicati in polizza i relativi massimali)

La Società in conformità alla proposta - questionario si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per:

morte e lesioni personali

distruzione e deterioramento di cose

in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione allo svolgimento dell'attività per la quale è prestata l'assicurazione, compresa la R.C. derivante all'Assicurato per fatti imputabili al personale di cui l'Assicurato si avvale per lo svolgimento dell'attività stessa; nel caso in cui il danno sia dovuto a dolo o colpa grave, la Società si riserva il diritto di rivalsa nei confronti di tali soggetti.



73K 00007320023994



Polizza n. 732002399

Scheda di Polizza

La garanzia è altresì estesa alla R.C. personale dei:

dipendenti, compresi medici e paramedici

per l'attività prestata nelle strutture, anche mobili, gestite dall'Assicurato durante l'orario di lavoro in conseguenza dello svolgimento dell'attività dichiarata in polizza, **con esclusione dei danni derivanti da dolo degli stessi.**

La garanzia opera purché l'Assicurato disponga delle autorizzazioni previste dall'ordinamento giuridico e dai regolamenti vigenti per l'esercizio dell'attività oggetto della presente assicurazione, sia in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte di strutture private previste dal D.P.R. del 14 gennaio 1997, ed è inoltre subordinata all'acquisizione di valido consenso informato secondo i protocolli previsti per le singole attività.

I massimali di polizza devono intendersi i seguenti:

Responsabilità civile terzi (RCT)

Euro 5.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di

Euro 5.000.000,00 per ogni persona danneggiata e di

Euro 5.000.000,00 per danni materiali

Responsabilità civile verso i Prestatori di lavoro (RCO)

Euro 5.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di

Euro 2.500.000,00 per ogni prestatore di lavoro

Franchigie:

RCT (danni a persona) franchigia frontale per sinistro di euro 5.000,00

RCT (danni a cose) franchigia frontale per sinistro di euro 1.500,00


Calcolo del premio: il premio è calcolato sul fatturato di 5 ML ad un tasso del....., ciò vale anche per la regolazione del premio.

Art. 2 - Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi ai fini della garanzia R.C.T.:

il legale rappresentante, il coniuge, i genitori ed i figli dello stesso, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente; tali persone sono comunque considerate terze, limitatamente ai danni corporali (morte o lesioni), quando subiscono il danno in conseguenza dei loro ricorso a prestazioni erogate dall'Assicurato.

i dipendenti dell'Assicurato che subiscono il danno in occasione di lavoro o servizio, ad eccezione di quelli non soggetti all'INAIL per legge, che devono intendersi considerati terzi limitatamente alla morte e lesioni personali gravi o gravissime quali definite dall'art.583 c.p..



73K 00007320023994



Polizza n. 732002399

Scheda di Polizza

Art. 3 - Danni esclusi dalla garanzia R.C.T.

La garanzia R.C.T non comprende i danni:

A-

1) direttamente riconducibili alla intenzionale mancata osservanza e violazione delle disposizioni di Legge o dei regolamenti inerenti il funzionamento e la gestione delle strutture sanitarie e dei relativi impianti assicurati, da parte dei Legali Rappresentanti, del Responsabile del Servizio di protezione e sicurezza incaricato ai sensi della legge 626/94, nonché del Direttore Sanitario

2) di natura estetica e fisionomica, conseguenti ad interventi di chirurgia estetica

3) da distribuzione e utilizzazione del sangue

4) da attività di sperimentazione clinica

5) da attività di riproduzione assistita

B- conseguenti a:

1) inquinamento dell'aria, dell'acqua o dei suolo;

2) interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;

3) alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento;

4) amianto

5) campi elettromagnetici

C- da proprietà ed uso di:

1) veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate

2) natanti a vela di lunghezza superiore a metri sei e di unità naviganti a motore

3) aeromobili

4) veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore

D-

1) a cose che l'Assicurato o i suoi dipendenti detengano o possiedano a qualsiasi titolo

2) alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate


3) ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione di tali operazioni

E-

1) derivanti dalla proprietà di fabbricati diversi da quelli ove si svolge l'attività assicurata; per i fabbricati in cui si svolge l'attività assicurata, l'assicurazione non opera per i lavori edili rientranti nel campo di applicazione dei D.Lgs. n. 494 del 14.8.96 e per quelli di straordinaria manutenzione

F-

1) da furto



73K 00007320023994



Polizza n. 732002399

Scheda di Polizza

- 2) a cose di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile
- 3) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute o possedute
- 4) derivanti da: trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive
- 5) provocati da soggetti diversi dai dipendenti dell'Assicurato o dai lavoratori parasubordinati di cui all'art. 5 del D. Lgs. N. 38 del 23 febbraio 2000
- 6) derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware in ordine alla gestione delle date
- 7) da guerra dichiarata e non, guerra civile, tumulti popolari, e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti.

Art. 4 - Estensione territoriale al fini della garanzia R.C.T.

La garanzia R.C.T. vale per i danni che avvengono nel territorio di tutti i Paesi europei.

Art. 5- Oggetto della garanzia della Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)(valida solo se indicati in polizza i relativi massimali)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, purché questi sia in regola, al momento del sinistro, con gli obblighi dell'assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti assicurati ai sensi del predetto D.P.R.; la garanzia si intende estesa anche ai lavoratori parasubordinati di cui all'art. 5 del D. Lgs. N. 38 del 23 febbraio 2000;

ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D. Lgs. N. 38 del 23 febbraio 2000, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto A) per morte e lesioni personali da infortunio.

La garanzia R.C.O. vale anche per la surrogazione dell'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge n. 222 del 12 giugno 1984.


La garanzia opera purché l'Assicurato disponga delle autorizzazioni previste dall'ordinamento giuridico e dai regolamenti vigenti per l'esercizio dell'attività oggetto della presente assicurazione.

Art. 6 - Danni esclusi dalla garanzia R.C.O.

La garanzia R.C.O. non vale:

- 1) per le malattie professionali
- 2) per i sinistri derivanti da detenzione o impiego di esplosivi
- 3) per i sinistri derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive
- 4) per danni conseguenti ad amianto
- 5) per danni conseguenti a campi elettromagnetici

Art. 7 - Estensione territoriale ai fini della garanzia R.C.O.



Polizza n. 732002399

Scheda di Polizza

La garanzia R.C.O. vale per i sinistri che avvengano nel mondo intero.

Art. 8 - Validità temporale dell'assicurazione

Limitatamente alla garanzia R.C.T. l'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione stessa **purché relative a fatti accaduti durante il periodo di validità della garanzia e comunque non oltre i dieci anni antecedenti l'effetto della presente polizza. Massimale aggregato per fatti retroattivi: 5.000.000,00 euro.**

Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, l'Assicurato dichiara di non essere a conoscenza di Fatti Noti che potrebbero determinare Richieste di Risarcimento da parte di terzi, in dipendenza dell'attività esercitata dall'Assicurato, con riferimento ad atti o fatti posti in essere anteriormente alla data di effetto della Polizza.

In caso di cessazione definitiva dell'attività della Contraente, la copertura prevista nella presente polizza potrà essere estesa alle richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei dieci anni successivi alla data di cessazione, purché relative a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di efficacia della polizza.

Per esercitare tale diritto la Contraente dovrà dare comunicazione scritta alla Società dell'intenzione di sottoscrivere la presente clausola di ultrattività entro 60 giorni dalla cessazione dell'attività, versando entro tale termine un premio supplementare pari al 150% del premio di polizza dell'ultimo anno.

Il sotto?limiti disponibile e' di euro 500.000,00 per i complessivi dieci anni di ultrattività.

Art. 9 - Pluralità di assicurati

Il massimale stabilito in polizza sia per l'R.C.T. sia per l'R.C.O. per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento, resta per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

Art. 10 - Limiti di indennizzo

Qualora un unico sinistro interessi contemporaneamente sia la garanzia R.C.T. che quella R.C.O., la massima esposizione della Società non potrà comunque superare il massimale catastrofale previsto per la garanzia R.C.T.

DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE, PAGAMENTO DEL PREMIO E PROROGA DELL'ASSICURAZIONE

Art. 11 - Decorrenza della garanzia e pagamento del premio


L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Art. 12 - Proroga dell'assicurazione

La presente assicurazione ha durata annuale e si intenderà risolta alla sua naturale scadenza, senza obbligo di disdetta.



73K 00007320023994



Polizza n. 732002399

Scheda di Polizza

Art. 13 - Regolazione del premio

Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte sulla base di elementi variabili, esso viene anticipato in via provvisoria, come risulta nel conteggio contenuto in polizza, e viene regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo, o della minor durata del contratto, a secondo delle variazioni intervenute in tali elementi durante lo stesso periodo.

A tale scopo:

A) Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio

Entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società, in relazione a quanto previsto dal contratto :

l'ammontare delle retribuzioni lorde imponibili ai fini contributivi corrisposte ai dipendenti iscritti nei libri obbligatori

il volume di affari (fatturato con esclusione dell'IVA)

gli altri elementi variabili previsti in polizza.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 60 giorni dalla comunicazione effettuata dalla Società.

B) Inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati

Nel caso in cui l'Assicurato, nei termini prescritti, non abbia effettuato:

la comunicazione dei dati ovvero

il pagamento della differenza attiva dovuta

la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni per i relativi adempimenti.

Trascorso infruttuosamente tale periodo, il premio, anticipato in via provvisoria per le rate successive, viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la comunicazione dei dati o il pagamento della differenza attiva.

In tale eventualità la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare la risoluzione del contratto con lettera raccomandata.

Per i contratti cessati per qualsiasi motivo: nel caso in cui l'Assicurato non adempia gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società non sarà obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.


Resta fermo per la Società stessa il diritto di agire giudizialmente.

C) Rivalutazione del premio anticipato in via provvisoria

Se all'atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una rivalutazione del preventivo degli elementi variabili, comunque non inferiore al 75% dell'ultimo consuntivo.

D) Verifiche e controlli

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, nei limiti della Legge n. 675 del 31/12/1996, per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.



73K 00007320023994



Polizza n. 732002399

Scheda di Polizza

AVVISO DEL SINISTRO - GESTIONE DELLE VERTENZE - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Art. 14 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 15 giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 C.C.).

Devono inoltre far seguito nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del sinistro di cui l'Assicurato Contraente sia venuto a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro successivamente a lui pervenuti.

Se l'Assicurato omette o ritarda la presentazione della denuncia di sinistro, la Società ha diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio sofferto (art. 1915 C.C.).

L'assicurato contraente si impegna in caso di responsabilità personale dei medici dipendenti a fornire gli estremi della copertura assicurativa eventualmente stipulata dagli stessi.

Art. 15 - Gestione delle vertenze - Spese di resistenza

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa designando, ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.

La Società ha il diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivato dall'inadempimento di tali obblighi.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione dei rispettivo interesse.

La Società non rimborsa le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 16 - Recesso in caso di sinistro


Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 60 giorni. In tale caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

ADEMPIMENTI A CARICO DELLE PARTI

Art. 17 - Altre assicurazioni

Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il rischio descritto in polizza; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

Art. 18 - Aggravamento del rischio



Polizza n. 732002399

Scheda di Polizza

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.).

Art. 19 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 20 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ALTRE NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

Art. 21 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 22 - Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede la Società.

Art. 23 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE APPLICABILI SOLTANTO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE O TRASCritte IN POLIZZA


1) INQUINAMENTO ACCIDENTALE

A parziale deroga dell'art. 3 lett. B) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia si estende ai danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.

La presente estensione di garanzia si intende prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10 % di ogni sinistro, con il minimo non indennizzabile di 5.000 euro e fino a concorrenza di un massimo risarcimento di 150.000 euro per anno assicurativo.

2) ESTENSIONE DELL'ASSICURAZIONE R.C.O. ALLE MALATTIE PROFESSIONALI

A parziale deroga dell'art. 6 delle Condizioni Generali di Assicurazione, l'assicurazione della Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro è estesa al rischio delle malattie professionali riconosciute dall'INAIL, sia sulla base delle tabelle di cui agli allegati al DPR n. 1124 del 30 giugno 1965 e successive modifiche, sia sulla base dei pronunciamenti della magistratura, **escluse in ogni caso la silicosi e le malattie professionali da amianto e campi elettromagnetici.**



73K 00007320023994



Polizza n. 732002399

Scheda di Polizza

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.

Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;

per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

La garanzia non vale:

per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;

per le malattie professionali conseguenti:

- a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;
- b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa.

La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti in rapporto alle circostanze;

c) per le malattie professionali che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

Ferme, in quanto compatibili, le "Condizioni Generali di Assicurazione" in punto di denuncia dei sinistri, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

La garanzia e' prestata con il sottolimito di 1.000.000,00 euro per anno assicurativo

3) DANNI DA INCENDIO


L'assicurazione è operante altresì per i danni a cose di terzi conseguenti ad incendio delle cose di proprietà dell'Ente assicurato o dallo stesso detenute con un sottolimito annuo di euro 500.000

La presente estensione opera a secondo rischio rispetto ai massimali previsti, per lo stesso rischio, da valide polizze incendio.

4) R.C. PER PROVE ED ESAMI CONNESSE ALL'ASSUNZIONE DI PERSONALE

Premesso che l'Ente assicurato al fine di assumere il personale occorrente per la sua attività effettua selezioni e prove pratiche si conviene che sono considerati terzi tutti coloro che eseguono un saggio delle loro capacità tecniche e professionali.

5) FORNITORI COME TERZI



73K 00007320023994



Polizza n. 732002399

Scheda di Polizza

A parziale deroga di quanto disposto dalle Norme che regolano l'Assicurazione, sono considerati terzi, limitatamente alle lesioni corporali, i titolari ed i dipendenti di ditte - quali aziende di trasporto, fornitori ed altri - che, in via occasionale, possono partecipare ai lavori di carico e scarico o complementari all'attività formante oggetto dell'assicurazione.

La garanzia è operante, limitatamente alla morte e lesioni corporali gravi e gravissime quali definite dall'art. 583 C.P., a condizione che i danni siano conseguenti a fatti commessi dall'Assicurato o da un suo dipendente del cui operato debba rispondere a norma dell'articolo 2049 Codice Civile.

6) DANNI A VEICOLI IN SOSTA

La garanzia copre, altresì, i danni per i quali sussiste una Responsabilità dell'Ente assicurato o di persona della quale, o con la quale debba rispondere, provocati ai veicoli di terzi degli amministratori e dei dipendenti in sosta negli spazi appositamente autorizzati di pertinenza dell'Ente assicurato. Tale garanzia viene prestata **con esclusione dei danni da furto e/o incendio e comunque alle cose in essi contenute**. Questa estensione è prestata con una franchigia fissa ed assoluta di 160 euro per ciascun sinistro.

7) DANNI A MEZZI SOTTO CARICO E SCARICO

L'assicurazione comprende il risarcimento dei danni ai mezzi di trasporto - sotto carico e scarico nell'ambito dei luoghi ove si svolgono le anzidette operazioni. Questa estensione è prestata con una franchigia fissa ed assoluta di 160 euro per ciascun sinistro.

8) USO DI MEZZI NON A MOTORE

La presente assicurazione si estende alla Responsabilità civile che può incombere all'Ente assicurato per fatto dei suoi dipendenti i quali usino a scopo di servizio e per ordine e conto dell'Ente stesso le biciclette, i tricicli, i furgoncini a pedale ed i carretti a mano di sua proprietà.

9) R.C. COMMITTENZA DEI LAVORI DATI IN APPALTO

Per tutti i lavori e/o gestioni ceduti in appalto la garanzia deve intendersi prestata per la Responsabilità Civile derivante all'Ente assicurato nella sua qualità di committente. Deve pertanto intendersi esclusa dalla garanzia, ogni responsabilità diretta dell'appaltatore e ferma esclusione di cui all'Art. 3 lettera E -1.

10) COMMITTENZA AUTO

La garanzia comprende la Responsabilità Civile derivante all'Ente assicurato ai sensi dell'art. 2049 Codice Civile per danni cagionati a terzi da suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati.


La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.

E' fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili nei limiti in cui sia operante la copertura assicurativa di R.C. auto.

Questa specifica estensione di garanzia vale nei limiti territoriali dello Stato Italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

11) CONVEGNI E MANIFESTAZIONI

L'assicurazione è prestata per la Responsabilità derivante all'Ente assicurato dalla Organizzazione di convegni, conferenze, simposi e congressi, sia all'interno che all'esterno dei locali di proprietà o in uso dell'Ente assicurato, con partecipazione di terzi compreso il rischio derivante all'organizzazione di visite guidate e ogni altra attività connessa a ciascuna delle citate manifestazioni.



73K 00007320023994



Polizza n. 732002399

Scheda di Polizza

Si prende atto che per le manifestazioni organizzate da terzi la copertura è operante per la Responsabilità che deriva all'Ente assicurato nella sua qualità di committente.

12 R.C. ATTIVITA' VARIE

L'assicurazione si intende altresì prestata per la Responsabilità civile derivante all'Ente assicurato ai sensi di legge:

dall'organizzazione di visite agli uffici ed agli impianti dell'Assicurato e dalla presentazione e dimostrazione di impianti ed attrezzature dell'Assicurato stesso;

dalla partecipazione ad esposizioni e fiere;

dall'attività dei vigili del fuoco dell'Assicurato;

dall'operato di guardiani anche con uso di armi concesso da autorità;

dall'esistenza di attività sociali, assistenziali e ricreative direttamente gestite o gestite da terzi; in questa seconda ipotesi la garanzia vale sempreché sussista la responsabilità del Contraente e salvo diritto di rivalsa nei confronti del terzo che risulti responsabile;

da proprietà di cani da guardia e non;

dalla proprietà e dalla manutenzione di insegne, ovunque installate nel territorio nazionale;

l'assicurazione copre anche i rischi inerenti alla somministrazione di bevande e cibi, anche se distribuiti mediante macchine automatiche.

13) INTERRUZIONI O SOSPENSIONI DI ATTIVITA'

L'assicurazione comprende i danni derivanti da interruzioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. Tale garanzia è prestata con un massimo risarcimento per sinistro e per anno di 300.000 euro.

14) COSE CONSEGNATE E NON CONSEGNATE

Limitatamente alle strutture gestite dall'Assicurato, la garanzia comprende i danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere verso i degenti, ai sensi degli Artt. 1783, 1784 e 1785/bis del Codice Civile per sottrazione, distruzione e deterioramento delle cose consegnate e non consegnate. La somma massima di garanzia per ogni degente è limitata a 10.000,00 euro per le cose consegnate e a 1.000,00 euro per le cose non consegnate. L'assicurazione non vale per gli oggetti preziosi, danaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, veicoli e natanti in genere e cose in essi contenute. Sono altresì esclusi dall'assicurazione i danni cagionati da incendio e da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento o di stiratura, nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e simili.


15) QUALIFICA DI TERZI

E' riconosciuta la qualifica di "terzi" limitatamente ai danni corporali:

a) a coloro che, nell'ambito dell'azienda o negli altri luoghi occupati dall'Assicurato, prestino in base ad appalti o contratti anche verbali servizi sussidiari rispetto alle attività oggetto dell'assicurazione o eseguano lavori di manutenzione, riparazione o collaudo e simili;

b) a professionisti, consulenti, ingegneri, architetti, progettisti, direttori dei lavori, assistenti di cui l'assicurato si avvale nell'esercizio della sua attività, agli agenti di vendita, ai fornitori, ai concessionari ed ai depositari, ai dipendenti degli stessi

16) RESPONSABILITA' PERSONALE DEI DIPENDENTI



73K 00007320023994



Polizza n. 732002399

Scheda di Polizza

L'assicurazione vale, entro i massimali pattuiti per la RCT, anche per la Responsabilita' civile personale di quadri, dirigenti e dipendenti dell'assicurato, nonche' di lavoratori parasubordinati che prestano la loro opera in favore del medesimo per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni.

Agli effetti di questa estensione di garanzia, sono considerati terzi anche i dipendenti ed i lavoratori parasubordinati di cui sopra, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, cosi' come definite dal Codice Penale.

17) PARCHEGGIO

L'assicurazione comprende la responsabilita' civile per i danni cagionati a veicoli di terzi e/o dipendenti parcheggiati in appositi spazi dell'azienda. Detta estensione di garanzia e' prestata con l'applicazione della franchigia assoluta di euro 150,00 per ogni veicolo danneggiato, ferma restando l'esclusione dei danni da furto o da incendio.

18) LAVORO INTERINALE (L. 196/97)

L'assicurazione comprende la responsabilita' civile derivante all'assicurato per i danni cagionati a terzi da prestatori di lavoro temporaneo utilizzati ai sensi della legge 24 giugno 1997 num. 196, nell'ambito dell'attivita' dichiarata in polizza.

L'assicurazione vale anche per la responsabilita' civile personale degli stessi per danni cagionati a terzi, escluso l'assicurato, nello svolgimento delle loro mansioni.

Tali lavoratori sono equiparati ai dipendenti dell'assicurato per gli infortuni subiti in occasione di lavoro o servizio, nei limiti del massimale previsto per la garanzia RCO sempre che dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime cosi' come definite dal codice penale.

L'operativita' della garanzia e' subordinata alla comunicazione all'assicurato dell'importo erogato a titolo di emolumenti per le prestazioni d'opera dei lavoratori temporanei utilizzati, ai fini del calcolo del relativo premio.

19) BUONA FEDE INAIL

L'assicurazione di Responsabilita' civile verso i prestatori d'opera non soggetti all'assicurazione obbligatoria infortuni (INAIL), conserva la propria validita' anche se l'assicurato non e' in regola con gli obblighi derivanti dall'assicurazione di legge purché cio' derivi da inesatta od erronea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia, anche nel caso di colpa dell'assicurato o delle persone delle quali o con le quali debba rispondere.

20) LEGGE PRIVACY


L'assicurazione vale per la responsabilita' civile verso terzi derivante all'Assicurato anche per le perdite patrimoniali derivanti dalla violazione delle norme sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, sempreche' l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi e alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalla legislazione stessa. Tale garanzia e' prestata con un sottolimito di euro 150.000

21) CLAUSOLA RACCORDO

Premesso che la presente polizza e' emessa senza soluzione di continuita' rispetto al contratto sostituito num. 720702555, si precisa che, per tutti i sinistri denunciati in data successiva al 31 dicembre 2018, la polizza sostituita num. 720702555 dovra' intendersi non piu' operante.

CONTEGGIO DEL PREMIO :

Fatturato preventivato euro 5.000.000 al tasso lordo del 5,40 pro mille (imp. 4,4171) premio lordo euro 27.000



73K 00007320023994



Polizza n. 732002399

Scheda di Polizza

Il Contraente La Società

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e ss. del Codice Civile il Contraente dichiara espressamente di accettare le seguenti clausole:

Art. 8 - Validità temporale dell'assicurazione

Art. 13 - Regolazione del premio

Art. 16 - Recesso in caso di sinistro

Art. 21 - Clausola raccordo


Il Contraente

Dichiarazioni del Contraente

Il Contraente dichiara:

- che al momento dell'emissione di questo contratto non sono in vigore altre coperture assicurative per i medesimi rischi garantiti dalla presente Polizza, ad eccezione di eventuali coperture assicurative cumulative offerte da associazioni, enti, società';
- che non vi sono stati annullamenti o disdette di coperture assicurative aventi per oggetto i medesimi rischi garantiti dalla presente Polizza;
- che nel triennio precedente l'emissione di questo contratto non si sono verificati sinistri causati da eventi in relazione ai rischi previsti dalla presente Polizza;

Il Contraente dichiara inoltre di non aver subito richieste di natura estorsiva, minacce a tal fine ovvero danni per finalità di ritorsione conseguente al rifiuto delle richieste.



73K 00007320023994



Polizza n. 732002399

Scheda di Polizza


Sottoscrizioni

Il sottoscritto Contraente dichiara:

- di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente contratto:
 - il DIP Danni ed il Fascicolo Informativo composto da Nota Informativa, incluso Glossario e Condizioni di assicurazione o, nei casi previsti dall' art. 30 del Regolamento IVASS 35/2010 e successive modificazioni e/o integrazioni, le Condizioni di assicurazione;
 - copia del documento "Comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti nei confronti dei Contraenti" conforme all'allegato 3 del Regolamento IVASS n. 40/2018 e successive modifiche e/o integrazioni;
 - copia del documento "Informazioni da rendere al contraente prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, della conclusione del contratto" conforme all'allegato 4 del Regolamento IVASS n. 40/2018 e successive modifiche e/o integrazioni;
- di impegnarsi a consegnare a ciascun Assicurato copia del DIP Danni e del Fascicolo Informativo composto da Nota Informativa, incluso Glossario e Condizioni di assicurazione o, nei casi previsti dall' art. 30 del Regolamento IVASS 35/2010 e successive modifiche e/o integrazioni, copia delle Condizioni di assicurazione esonerando, così, l'Intermediario ed Allianz S.p.A. da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dalla mancata ottemperanza a tale obbligo;
- fatta eccezione per il caso in cui le Condizioni di assicurazione prevedano la non applicabilità dell'aggravamento di rischio e l'esonero per il Contraente dall'obbligo di cui all'articolo 1898 del codice civile, di essere consapevole che in caso di aggravamento del rischio deve darne comunicazione scritta all'Impresa e che gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione della copertura assicurativa, ai sensi dell'articolo 1898 del codice civile;
- di essere consapevole che, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del codice civile, le informazioni ed i dati forniti sono essenziali per la validità e l'efficacia del presente contratto e che l'Impresa presta il suo consenso all'assicurazione e determina il premio anche in base ad essi. Il Contraente dichiara inoltre che il presente contratto non contiene cancellature o rettifiche.

Sottoscritto il _____, in _____

Allianz S.p.A.


Firma del Contraente/Legale Rappresentante 

73K 00007320023994



Polizza n. 732002399

Scheda di Polizza

Il sottoscritto Contraente dichiara inoltre:

- di approvare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le seguenti disposizioni delle Condizioni di assicurazione:

Art 8 Validita' temporale; Art 13 Regolazione premio ; Art 16 Recesso per sinistro ; Art 21 Clausola raccordo

Firma del Contraente/Legale Rappresentante




- di essere stato messo in condizione di assumere una decisione informata, avendo manifestato le proprie richieste ed esigenze assicurative così come riepilogate nel documento "Riepilogo DELLE RICHIESTE ED ESIGENZE ASSICURATIVE DEL CLIENTE" e avendo ricevuto dall'Intermediario le informazioni sul prodotto assicurativo.

Firma dell'Intermediario



Firma del Contraente/Legale Rappresentante



Riepilogo delle richieste ed esigenze assicurative del cliente

RC Sanita' pubblica e privata

Responsabilita' civile

Polizza n. 732002399

Avere notizie e informazioni sulle richieste e sulle esigenze del cliente è condizione indispensabile perché la Compagnia ed i suoi distributori possano individuare i prodotti che meglio soddisfano le sue necessità.

Le chiediamo quindi di prestare particolare attenzione al presente documento, confermando i dati da lei già forniti e completandolo con le eventuali ulteriori informazioni richieste.

CONTRAENTE

Nome Cognome/Ragione Sociale **AZIENDA AZIENDA SPECIALE DI SERVIZI DICASALPUSTE RLENGO**

CF / P.IVA **11824270158**

Indirizzo **VIALE ALEXANDER FLEMING 2 - 26841 CASALPUSTERLENGO (LO)**

Agenzia di CODOGNO

VIA MARTIRI DELLO SPIELBERG 4/B 26845 CODOGNO

✉ CODOGNO2@AGEALLIANZ.IT

☎ 0377 431650 - 0377 32956

Trattativa svolta da:

BENELLI DAVIDE ALBERTO

73K 00007320023994



Allianz 

Il prodotto raccomandato è stato individuato come più adatto alle sue esigenze in considerazione della preferenza da lei manifestata in sede di raccolta delle Sue richieste ed esigenze per un prodotto focalizzato su rischi selezionati secondo criteri specifici che, rispetto ad altri prodotti offerti, consenta un maggior grado di flessibilità nella personalizzazione delle garanzie in relazione a tali rischi.

BISOGNO ASSICURATIVO PRINCIPALE

- ▶ Protezione in caso di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento materiale di cose in relazione all'esercizio dell'attività descritta in polizza.
- ▶ Protezione in caso di infortuni, sofferti dai prestatori di lavoro, di cui l'assicurato sia ritenuto civilmente responsabile ai sensi del codice civile e delle disposizioni di legge previste in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.

BISOGNI ASSICURATIVI ULTERIORI

SITUAZIONE ASSICURATIVA

- Il Cliente non ha attualmente in essere coperture assicurative concorrenti rispetto ai bisogni assicurativi di cui alle precedenti voci.



LE RICORDIAMO CHE

- Personale qualificato della Compagnia Assicurativa è a sua disposizione per aiutarla e per fornirle ogni eventuale chiarimento.
- È importante che le informazioni ed i dati che ci fornisce siano completi, veritieri e aggiornati, dal momento che solo sulla base degli stessi potranno essere formulate proposte coerenti con le sue richieste ed esigenze assicurative.
- In assenza di informazioni complete, non saremmo in condizione di servirla al meglio e di verificare l'effettiva corrispondenza tra le sue necessità di natura assicurativa ed i prodotti che possiamo proporre.
- Al riguardo, le ricordiamo sin d'ora di prestare particolare attenzione ai massimali previsti per ciascuna garanzia, nonché ad eventuali limitazioni alle coperture assicurative, esclusioni, franchigie e scoperti, verificando che siano conformi alle sue aspettative.
- Le rammentiamo, infine, che eventuali dichiarazioni inesatte o reticenti relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione della stessa assicurazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 C.C..
- Le rammentiamo che la proposta formulata si basa sulle informazioni da lei fornite, come riepilogate nel presente documento. La invitiamo, dunque, a confermare la correttezza di quanto qui riportato, sottoscrivendo il presente modulo dopo attenta rilettura.

Data: 20/12/2018

Firma dell'Intermediario 

Firma del Contraente/Legale Rappresentante 





Scheda di Polizza

Contraente - Assicurato

Ragione Sociale: AZIENDA AZIENDA SPECIALE DI SERVIZI DICASALPUSTE RLENGO
 Codice fiscale/Partita IVA: 11824270158
 Indirizzo: VIALE ALEXANDER FLEMING 2
 C.A.P.: 26841 Città: CASALPUSTERLENGO (LO)

Durata

Decorrenza: dalle ore 24:00 del 31/12/2018 Scadenza: ore 24:00 del 31/12/2019
 Durata: anni 1 / mesi 0 / giorni 0
 Al presente contratto viene applicata la deroga al tacito rinnovo.

Sezioni operanti e dettaglio premi (importi espressi in euro)

Sezioni per l'Assicurato - AZIENDA AZIENDA SPECIALE DI SERVIZI DICASALPUSTE RLENGO	Premi lordi annui
R.C. generale	27.000,00
Totale	27.000,00

Premio

Importo annuo comprensivo delle imposte: 27.000,00 euro
 Periodicità del pagamento: in unica soluzione Prossima data di pagamento: non prevista
 Importo alla firma: 27.000,00 euro

Il Contraente può utilizzare, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:


1. assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma *on line*, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni con il limite di settecentocinquanta (750) euro annui per ciascun contratto.

Altri estremi contrattuali

Contratto: sostituzione Prodotto: MODELLO GENERICO RC
 Polizza sostituita: n. 720702555

Clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive integrazioni e modificazioni

Il Contraente (stazione appaltante) e la Società (appaltatore) assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3, L.136/2010, e successive modificazioni ed integrazioni. Ai sensi dell'art.3 comma 5, L.136/2010, e successive modificazioni ed integrazioni, le transazioni finanziarie inerenti il presente contratto d'appalto devono essere eseguite avvalendosi di uno o più conti correnti accesi presso banche o Poste Italiane S.p.A., secondo le modalità stabilite dall'art. 3 comma 1, L.136/2010, riportando obbligatoriamente il Codice Identificativo di Gara (CIG), richiesto dal Contraente e attribuito dall'ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione e ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 L.3/2003, il Codice Unico di Progetto (CUP), come previsto dall'art. 3 comma 5, L.136/2010. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari, determina la risoluzione di diritto del presente contratto.



Polizza n. 732002399

Scheda di Polizza

Composizione del premio alla firma (importi espressi in euro)

Ramo di garanzia	Imp. Prima rata (1)	Aliquota Imposta	Importo Imposte	Importo lordo alla firma
R.C. generale	22.085,89	22,25 %	4.914,11	27.000,00
Totali	22.085,89		4.914,11	27.000,00

(1) Se è previsto il pagamento frazionato e/o se a fronte del presente contratto sono stati applicati degli sconti per la prima annualità, l'imponibile di prima rata è comprensivo del costo per pagamento frazionato ed è al netto degli sconti.

Altre Condizioni/Precisazioni


Assicurazione della
Responsabilità Civile verso terzi e verso Prestatori di Lavoro

AZIENDA SPECIALE DI SERVIZI DI CASALPUSTERLENGO (LO)

Via Alexander Fleming 2

26841 Casalpusterlengo (LO)

P. IVA 11824270158



73K 00007320023994



Polizza n. 732002399

Scheda di Polizza

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono:


- per "Contraente": il soggetto che stipula l'assicurazione
- per "Assicurato": il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
- per "Società": l'impresa assicuratrice
- per "Sinistro RCT": la richiesta di risarcimento di danni per i quali è prestata l'assicurazione
- per "Sinistro RCO": il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione
- per "Scoperto": parte del danno risarcibile espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato
- per "Franchigia": parte del danno risarcibile espressa in importo che rimane a carico dell'Assicurato

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

L'Assicurazione e' prestata per la Responsabilita' Civile derivante all'Assicurato dallo svolgimento dell'attivita' primaria di esercente una residenza sanitaria assistenziale (casa di riposo) per anziani non autosufficienti con num. Posti letto pari ad 80 e Centro Diurno Integrato (servizio semiresidenziale a livello a frequenza diurna) che accoglie numero 40 anziani in condizioni di non piena autosufficienza.

Inoltre l'assicurazione viene prestata per la Responsabilita' Civile in capo all'Assicurato per tutte le attivita' secondarie e/o complementari svolte, anche presso terzi, e di cui forniamo a titolo di esempio un elenco, riassuntivo ma non limitativo, di seguito:

- Mensa Domiciliare in favore di anziani e disabili, 6 giorni alla settimana, con pasti preparati nella cucina della ASSC e distribuiti da proprio personale;



73K 00007320023994



Polizza n. 732002399

Scheda di Polizza

- Servizi Assistenza Domiciliare Anziani e Disabili;
 - Trasporto Disabili, accompagnamento disabili verso i Centro Diurni del territorio per i Comuni convenzionati;
- Servizio di Tutela Minori con personale specializzato come Assistenti Sociali, psicologi ed Educatori;
- Servizio Assistenza Domiciliare Minori sia in forma preventiva che inserito nel servizio di Tutela Minori;
 - Servizio Inserimento Soggetti con disabilita' nei servizi diurni;
 - Assistenza Educativa Scolastica per disabili o minori disagiati;
 - Servizio Prelievi a domicilio o presso ambulatori del Comune, fatti da personale infermieristico qualificato ed abilitato alla professione, la ASSC fornisce materiali e strumenti;
 - ADI Assistenza Domiciliare Integrata sia di tipo sociale (pulizia, pasti, supporto psicologico) che socio-sanitaria, effettuata da personale medico dell'ASL;
 - attivita' di Pet Terapy all'interno della struttura con cicli periodici;
 - reparto di medicina sportiva svolta presso il nosocomio di Casalpusterlengo Via Fleming 1 primo piano in collaborazione con la Sst di Lodi.

Si prende atto che i medici liberi professionisti sono gia' in possesso di polizza propria professionale.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Art. 1 - Oggetto della garanzia della Responsabilità Civile verso terzi


(R.C.T.)(valida solo se indicati in polizza i relativi massimali)

La Società in conformità alla proposta - questionario si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per:

morte e lesioni personali

distruzione e deterioramento di cose

in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione allo svolgimento dell'attività per la quale è prestata l'assicurazione, compresa la R.C. derivante all'Assicurato per fatti imputabili al personale di cui l'Assicurato si avvale per lo svolgimento dell'attività stessa; nel caso in cui il danno sia dovuto a dolo o colpa grave, la Società si riserva il diritto di rivalsa nei confronti di tali soggetti.



73K 00007320023994



Polizza n. 732002399

Scheda di Polizza

La garanzia è altresì estesa alla R.C. personale dei:

dipendenti, compresi medici e paramedici

per l'attività prestata nelle strutture, anche mobili, gestite dall'Assicurato durante l'orario di lavoro in conseguenza dello svolgimento dell'attività dichiarata in polizza, **con esclusione dei danni derivanti da dolo degli stessi.**

La garanzia opera purché l'Assicurato disponga delle autorizzazioni previste dall'ordinamento giuridico e dai regolamenti vigenti per l'esercizio dell'attività oggetto della presente assicurazione, sia in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte di strutture private previste dal D.P.R. del 14 gennaio 1997, ed è inoltre subordinata all'acquisizione di valido consenso informato secondo i protocolli previsti per le singole attività.

I massimali di polizza devono intendersi i seguenti:

Responsabilità civile terzi (RCT)

Euro 5.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di

Euro 5.000.000,00 per ogni persona danneggiata e di

Euro 5.000.000,00 per danni materiali

Responsabilità civile verso i Prestatori di lavoro (RCO)

Euro 5.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di

Euro 2.500.000,00 per ogni prestatore di lavoro

Franchigie:

RCT (danni a persona) franchigia frontale per sinistro di euro 5.000,00

RCT (danni a cose) franchigia frontale per sinistro di euro 1.500,00


Calcolo del premio: il premio è calcolato sul fatturato di 5 ML ad un tasso del....., ciò vale anche per la regolazione del premio.

Art. 2 - Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi ai fini della garanzia R.C.T.:

il legale rappresentante, il coniuge, i genitori ed i figli dello stesso, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente; tali persone sono comunque considerate terze, limitatamente ai danni corporali (morte o lesioni), quando subiscono il danno in conseguenza dei loro ricorso a prestazioni erogate dall'Assicurato.

i dipendenti dell'Assicurato che subiscono il danno in occasione di lavoro o servizio, ad eccezione di quelli non soggetti all'INAIL per legge, che devono intendersi considerati terzi limitatamente alla morte e lesioni personali gravi o gravissime quali definite dall'art.583 c.p..



73K 00007320023994



Polizza n. 732002399

Scheda di Polizza

Art. 3 - Danni esclusi dalla garanzia R.C.T.

La garanzia R.C.T non comprende i danni:

A-

1) direttamente riconducibili alla intenzionale mancata osservanza e violazione delle disposizioni di Legge o dei regolamenti inerenti il funzionamento e la gestione delle strutture sanitarie e dei relativi impianti assicurati, da parte dei Legali Rappresentanti, del Responsabile del Servizio di protezione e sicurezza incaricato ai sensi della legge 626/94, nonché del Direttore Sanitario

2) di natura estetica e fisionomica, conseguenti ad interventi di chirurgia estetica

3) da distribuzione e utilizzazione del sangue

4) da attività di sperimentazione clinica

5) da attività di riproduzione assistita

B- conseguenti a:

1) inquinamento dell'aria, dell'acqua o dei suolo;

2) interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;

3) alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento;

4) amianto

5) campi elettromagnetici

C- da proprietà ed uso di:

1) veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate

2) natanti a vela di lunghezza superiore a metri sei e di unità naviganti a motore

3) aeromobili

4) veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore

D-

1) a cose che l'Assicurato o i suoi dipendenti detengano o possiedano a qualsiasi titolo

2) alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate


3) ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione di tali operazioni

E-

1) derivanti dalla proprietà di fabbricati diversi da quelli ove si svolge l'attività assicurata; per i fabbricati in cui si svolge l'attività assicurata, l'assicurazione non opera per i lavori edili rientranti nel campo di applicazione dei D.Lgs. n. 494 del 14.8.96 e per quelli di straordinaria manutenzione

F-

1) da furto



73K 00007320023994



Polizza n. 732002399

Scheda di Polizza

- 2) a cose di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile
- 3) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute o possedute
- 4) derivanti da: trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive
- 5) provocati da soggetti diversi dai dipendenti dell'Assicurato o dai lavoratori parasubordinati di cui all'art. 5 del D. Lgs. N. 38 del 23 febbraio 2000
- 6) derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware in ordine alla gestione delle date
- 7) da guerra dichiarata e non, guerra civile, tumulti popolari, e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti.

Art. 4 - Estensione territoriale al fini della garanzia R.C.T.

La garanzia R.C.T. vale per i danni che avvengono nel territorio di tutti i Paesi europei.

Art. 5- Oggetto della garanzia della Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) (valida solo se indicati in polizza i relativi massimali)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, purché questi sia in regola, al momento del sinistro, con gli obblighi dell'assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti assicurati ai sensi del predetto D.P.R.; la garanzia si intende estesa anche ai lavoratori parasubordinati di cui all'art. 5 del D. Lgs. N. 38 del 23 febbraio 2000;

ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D. Lgs. N. 38 del 23 febbraio 2000, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto A) per morte e lesioni personali da infortunio.

La garanzia R.C.O. vale anche per la surrogazione dell'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge n. 222 del 12 giugno 1984.


La garanzia opera purché l'Assicurato disponga delle autorizzazioni previste dall'ordinamento giuridico e dai regolamenti vigenti per l'esercizio dell'attività oggetto della presente assicurazione.

Art. 6 - Danni esclusi dalla garanzia R.C.O.

La garanzia R.C.O. non vale:

- 1) per le malattie professionali
- 2) per i sinistri derivanti da detenzione o impiego di esplosivi
- 3) per i sinistri derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive
- 4) per danni conseguenti ad amianto
- 5) per danni conseguenti a campi elettromagnetici

Art. 7 - Estensione territoriale ai fini della garanzia R.C.O.



Polizza n. 732002399

Scheda di Polizza

La garanzia R.C.O. vale per i sinistri che avvengano nel mondo intero.

Art. 8 - Validità temporale dell'assicurazione

Limitatamente alla garanzia R.C.T. l'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione stessa **purché relative a fatti accaduti durante il periodo di validità della garanzia e comunque non oltre i dieci anni antecedenti l'effetto della presente polizza. Massimale aggregato per fatti retroattivi: 5.000.000,00 euro.**

Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, l'Assicurato dichiara di non essere a conoscenza di Fatti Noti che potrebbero determinare Richieste di Risarcimento da parte di terzi, in dipendenza dell'attività esercitata dall'Assicurato, con riferimento ad atti o fatti posti in essere anteriormente alla data di effetto della Polizza.

In caso di cessazione definitiva dell'attività della Contraente, la copertura prevista nella presente polizza potrà essere estesa alle richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei dieci anni successivi alla data di cessazione, purché relative a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di efficacia della polizza.

Per esercitare tale diritto la Contraente dovrà dare comunicazione scritta alla Società dell'intenzione di sottoscrivere la presente clausola di ultrattività entro 60 giorni dalla cessazione dell'attività, versando entro tale termine un premio supplementare pari al 150% del premio di polizza dell'ultimo anno.

Il sotto?limiti disponibile e' di euro 500.000,00 per i complessivi dieci anni di ultrattività.

Art. 9 - Pluralità di assicurati

Il massimale stabilito in polizza sia per l'R.C.T. sia per l'R.C.O. per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento, resta per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

Art. 10 - Limiti di indennizzo

Qualora un unico sinistro interessi contemporaneamente sia la garanzia R.C.T. che quella R.C.O., la massima esposizione della Società non potrà comunque superare il massimale catastrofale previsto per la garanzia R.C.T.

DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE, PAGAMENTO DEL PREMIO E PROROGA DELL'ASSICURAZIONE

Art. 11 - Decorrenza della garanzia e pagamento del premio


L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Art. 12 - Proroga dell'assicurazione

La presente assicurazione ha durata annuale e si intenderà risolta alla sua naturale scadenza, senza obbligo di disdetta.



73K 00007320023994



Polizza n. 732002399

Scheda di Polizza

Art. 13 - Regolazione del premio

Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte sulla base di elementi variabili, esso viene anticipato in via provvisoria, come risulta nel conteggio contenuto in polizza, e viene regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo, o della minor durata del contratto, a secondo delle variazioni intervenute in tali elementi durante lo stesso periodo.

A tale scopo:

A) Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio

Entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società, in relazione a quanto previsto dal contratto :

l'ammontare delle retribuzioni lorde imponibili ai fini contributivi corrisposte ai dipendenti iscritti nei libri obbligatori

il volume di affari (fatturato con esclusione dell'IVA)

gli altri elementi variabili previsti in polizza.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 60 giorni dalla comunicazione effettuata dalla Società.

B) Inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati

Nel caso in cui l'Assicurato, nei termini prescritti, non abbia effettuato:

la comunicazione dei dati ovvero

il pagamento della differenza attiva dovuta

la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni per i relativi adempimenti.

Trascorso infruttuosamente tale periodo, il premio, anticipato in via provvisoria per le rate successive, viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la comunicazione dei dati o il pagamento della differenza attiva.

In tale eventualità la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare la risoluzione del contratto con lettera raccomandata.

Per i contratti cessati per qualsiasi motivo: nel caso in cui l'Assicurato non adempia gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società non sarà obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.


Resta fermo per la Società stessa il diritto di agire giudizialmente.

C) Rivalutazione del premio anticipato in via provvisoria

Se all'atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una rivalutazione del preventivo degli elementi variabili, comunque non inferiore al 75% dell'ultimo consuntivo.

D) Verifiche e controlli

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, nei limiti della Legge n. 675 del 31/12/1996, per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.



73K 00007320023994



Polizza n. 732002399

Scheda di Polizza

AVVISO DEL SINISTRO - GESTIONE DELLE VERTENZE - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Art. 14 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 15 giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 C.C.).

Devono inoltre far seguito nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del sinistro di cui l'Assicurato Contraente sia venuto a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro successivamente a lui pervenuti.

Se l'Assicurato omette o ritarda la presentazione della denuncia di sinistro, la Società ha diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio sofferto (art. 1915 C.C.).

L'assicurato contraente si impegna in caso di responsabilità personale dei medici dipendenti a fornire gli estremi della copertura assicurativa eventualmente stipulata dagli stessi.

Art. 15 - Gestione delle vertenze - Spese di resistenza

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa designando, ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.

La Società ha il diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivato dall'inadempimento di tali obblighi.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione dei rispettivo interesse.

La Società non rimborsa le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 16 - Recesso in caso di sinistro


Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 60 giorni. In tale caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

ADEMPIMENTI A CARICO DELLE PARTI

Art. 17 - Altre assicurazioni

Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il rischio descritto in polizza; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

Art. 18 - Aggravamento del rischio



Polizza n. 732002399

Scheda di Polizza

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.).

Art. 19 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 20 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ALTRE NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

Art. 21 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 22 - Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede la Società.

Art. 23 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE APPLICABILI SOLTANTO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE O TRASCritte IN POLIZZA


1) INQUINAMENTO ACCIDENTALE

A parziale deroga dell'art. 3 lett. B) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia si estende ai danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.

La presente estensione di garanzia si intende prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10 % di ogni sinistro, con il minimo non indennizzabile di 5.000 euro e fino a concorrenza di un massimo risarcimento di 150.000 euro per anno assicurativo.

2) ESTENSIONE DELL'ASSICURAZIONE R.C.O. ALLE MALATTIE PROFESSIONALI

A parziale deroga dell'art. 6 delle Condizioni Generali di Assicurazione, l'assicurazione della Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro è estesa al rischio delle malattie professionali riconosciute dall'INAIL, sia sulla base delle tabelle di cui agli allegati al DPR n. 1124 del 30 giugno 1965 e successive modifiche, sia sulla base dei pronunciamenti della magistratura, **escluse in ogni caso la silicosi e le malattie professionali da amianto e campi elettromagnetici.**



73K 00007320023994



Polizza n. 732002399

Scheda di Polizza

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.

Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;

per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

La garanzia non vale:

per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;

per le malattie professionali conseguenti:

- a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;
- b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa.

La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti in rapporto alle circostanze;

c) per le malattie professionali che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

Ferme, in quanto compatibili, le "Condizioni Generali di Assicurazione" in punto di denuncia dei sinistri, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

La garanzia e' prestata con il sottolimito di 1.000.000,00 euro per anno assicurativo

3) DANNI DA INCENDIO


L'assicurazione è operante altresì per i danni a cose di terzi conseguenti ad incendio delle cose di proprietà dell'Ente assicurato o dallo stesso detenute con un sottolimito annuo di euro 500.000

La presente estensione opera a secondo rischio rispetto ai massimali previsti, per lo stesso rischio, da valide polizze incendio.

4) R.C. PER PROVE ED ESAMI CONNESSE ALL'ASSUNZIONE DI PERSONALE

Premesso che l'Ente assicurato al fine di assumere il personale occorrente per la sua attività effettua selezioni e prove pratiche si conviene che sono considerati terzi tutti coloro che eseguono un saggio delle loro capacità tecniche e professionali.

5) FORNITORI COME TERZI



73K 00007320023994



Polizza n. 732002399

Scheda di Polizza

A parziale deroga di quanto disposto dalle Norme che regolano l'Assicurazione, sono considerati terzi, limitatamente alle lesioni corporali, i titolari ed i dipendenti di ditte - quali aziende di trasporto, fornitori ed altri - che, in via occasionale, possono partecipare ai lavori di carico e scarico o complementari all'attività formante oggetto dell'assicurazione.

La garanzia è operante, limitatamente alla morte e lesioni corporali gravi e gravissime quali definite dall'art. 583 C.P., a condizione che i danni siano conseguenti a fatti commessi dall'Assicurato o da un suo dipendente del cui operato debba rispondere a norma dell'articolo 2049 Codice Civile.

6) DANNI A VEICOLI IN SOSTA

La garanzia copre, altresì, i danni per i quali sussiste una Responsabilità dell'Ente assicurato o di persona della quale, o con la quale debba rispondere, provocati ai veicoli di terzi degli amministratori e dei dipendenti in sosta negli spazi appositamente autorizzati di pertinenza dell'Ente assicurato. Tale garanzia viene prestata **con esclusione dei danni da furto e/o incendio e comunque alle cose in essi contenute**. Questa estensione è prestata con una franchigia fissa ed assoluta di 160 euro per ciascun sinistro.

7) DANNI A MEZZI SOTTO CARICO E SCARICO

L'assicurazione comprende il risarcimento dei danni ai mezzi di trasporto - sotto carico e scarico nell'ambito dei luoghi ove si svolgono le anzidette operazioni. Questa estensione è prestata con una franchigia fissa ed assoluta di 160 euro per ciascun sinistro.

8) USO DI MEZZI NON A MOTORE

La presente assicurazione si estende alla Responsabilità civile che può incombere all'Ente assicurato per fatto dei suoi dipendenti i quali usino a scopo di servizio e per ordine e conto dell'Ente stesso le biciclette, i tricicli, i furgoncini a pedale ed i carretti a mano di sua proprietà.

9) R.C. COMMITTENZA DEI LAVORI DATI IN APPALTO

Per tutti i lavori e/o gestioni ceduti in appalto la garanzia deve intendersi prestata per la Responsabilità Civile derivante all'Ente assicurato nella sua qualità di committente. Deve pertanto intendersi esclusa dalla garanzia, ogni responsabilità diretta dell'appaltatore e ferma esclusione di cui all'Art. 3 lettera E -1.

10) COMMITTENZA AUTO

La garanzia comprende la Responsabilità Civile derivante all'Ente assicurato ai sensi dell'art. 2049 Codice Civile per danni cagionati a terzi da suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati.


La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.

E' fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili nei limiti in cui sia operante la copertura assicurativa di R.C. auto.

Questa specifica estensione di garanzia vale nei limiti territoriali dello Stato Italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

11) CONVEGNI E MANIFESTAZIONI

L'assicurazione è prestata per la Responsabilità derivante all'Ente assicurato dalla Organizzazione di convegni, conferenze, simposi e congressi, sia all'interno che all'esterno dei locali di proprietà o in uso dell'Ente assicurato, con partecipazione di terzi compreso il rischio derivante all'organizzazione di visite guidate e ogni altra attività connessa a ciascuna delle citate manifestazioni.



73K 00007320023994



Polizza n. 732002399

Scheda di Polizza

Si prende atto che per le manifestazioni organizzate da terzi la copertura è operante per la Responsabilità che deriva all'Ente assicurato nella sua qualità di committente.

12 R.C. ATTIVITA' VARIE

L'assicurazione si intende altresì prestata per la Responsabilità civile derivante all'Ente assicurato ai sensi di legge:

dall'organizzazione di visite agli uffici ed agli impianti dell'Assicurato e dalla presentazione e dimostrazione di impianti ed attrezzature dell'Assicurato stesso;

dalla partecipazione ad esposizioni e fiere;

dall'attività dei vigili del fuoco dell'Assicurato;

dall'operato di guardiani anche con uso di armi concesso da autorità;

dall'esistenza di attività sociali, assistenziali e ricreative direttamente gestite o gestite da terzi; in questa seconda ipotesi la garanzia vale sempreché sussista la responsabilità del Contraente e salvo diritto di rivalsa nei confronti del terzo che risulti responsabile;

da proprietà di cani da guardia e non;

dalla proprietà e dalla manutenzione di insegne, ovunque installate nel territorio nazionale;

l'assicurazione copre anche i rischi inerenti alla somministrazione di bevande e cibi, anche se distribuiti mediante macchine automatiche.

13) INTERRUZIONI O SOSPENSIONI DI ATTIVITA'

L'assicurazione comprende i danni derivanti da interruzioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. Tale garanzia è prestata con un massimo risarcimento per sinistro e per anno di 300.000 euro.

14) COSE CONSEGNATE E NON CONSEGNATE

Limitatamente alle strutture gestite dall'Assicurato, la garanzia comprende i danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere verso i degenti, ai sensi degli Artt. 1783, 1784 e 1785/bis del Codice Civile per sottrazione, distruzione e deterioramento delle cose consegnate e non consegnate. La somma massima di garanzia per ogni degente è limitata a 10.000,00 euro per le cose consegnate e a 1.000,00 euro per le cose non consegnate. L'assicurazione non vale per gli oggetti preziosi, danaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, veicoli e natanti in genere e cose in essi contenute. Sono altresì esclusi dall'assicurazione i danni cagionati da incendio e da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento o di stiratura, nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e simili.


15) QUALIFICA DI TERZI

E' riconosciuta la qualifica di "terzi" limitatamente ai danni corporali:

a) a coloro che, nell'ambito dell'azienda o negli altri luoghi occupati dall'Assicurato, prestino in base ad appalti o contratti anche verbali servizi sussidiari rispetto alle attività oggetto dell'assicurazione o eseguano lavori di manutenzione, riparazione o collaudo e simili;

b) a professionisti, consulenti, ingegneri, architetti, progettisti, direttori dei lavori, assistenti di cui l'assicurato si avvale nell'esercizio della sua attività, agli agenti di vendita, ai fornitori, ai concessionari ed ai depositari, ai dipendenti degli stessi

16) RESPONSABILITA' PERSONALE DEI DIPENDENTI



73K 00007320023994



Polizza n. 732002399

Scheda di Polizza

L'assicurazione vale, entro i massimali pattuiti per la RCT, anche per la Responsabilita' civile personale di quadri, dirigenti e dipendenti dell'assicurato, nonche' di lavoratori parasubordinati che prestano la loro opera in favore del medesimo per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni.

Agli effetti di questa estensione di garanzia, sono considerati terzi anche i dipendenti ed i lavoratori parasubordinati di cui sopra, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, cosi' come definite dal Codice Penale.

17) PARCHEGGIO

L'assicurazione comprende la responsabilita' civile per i danni cagionati a veicoli di terzi e/o dipendenti parcheggiati in appositi spazi dell'azienda. Detta estensione di garanzia e' prestata con l'applicazione della franchigia assoluta di euro 150,00 per ogni veicolo danneggiato, ferma restando l'esclusione dei danni da furto o da incendio.

18) LAVORO INTERINALE (L. 196/97)

L'assicurazione comprende la responsabilita' civile derivante all'assicurato per i danni cagionati a terzi da prestatori di lavoro temporaneo utilizzati ai sensi della legge 24 giugno 1997 num. 196, nell'ambito dell'attivita' dichiarata in polizza.

L'assicurazione vale anche per la responsabilita' civile personale degli stessi per danni cagionati a terzi, escluso l'assicurato, nello svolgimento delle loro mansioni.

Tali lavoratori sono equiparati ai dipendenti dell'assicurato per gli infortuni subiti in occasione di lavoro o servizio, nei limiti del massimale previsto per la garanzia RCO sempre che dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime cosi' come definite dal codice penale.

L'operativita' della garanzia e' subordinata alla comunicazione all'assicurato dell'importo erogato a titolo di emolumenti per le prestazioni d'opera dei lavoratori temporanei utilizzati, ai fini del calcolo del relativo premio.

19) BUONA FEDE INAIL

L'assicurazione di Responsabilita' civile verso i prestatori d'opera non soggetti all'assicurazione obbligatoria infortuni (INAIL), conserva la propria validita' anche se l'assicurato non e' in regola con gli obblighi derivanti dall'assicurazione di legge purché cio' derivi da inesatta od erronea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia, anche nel caso di colpa dell'assicurato o delle persone delle quali o con le quali debba rispondere.

20) LEGGE PRIVACY


L'assicurazione vale per la responsabilita' civile verso terzi derivante all'Assicurato anche per le perdite patrimoniali derivanti dalla violazione delle norme sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, sempreche' l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi e alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalla legislazione stessa. Tale garanzia e' prestata con un sottolimito di euro 150.000

21) CLAUSOLA RACCORDO

Premesso che la presente polizza e' emessa senza soluzione di continuita' rispetto al contratto sostituito num. 720702555, si precisa che, per tutti i sinistri denunciati in data successiva al 31 dicembre 2018, la polizza sostituita num. 720702555 dovra' intendersi non piu' operante.

CONTEGGIO DEL PREMIO :

Fatturato preventivato euro 5.000.000 al tasso lordo del 5,40 pro mille (imp. 4,4171) premio lordo euro 27.000



73K 00007320023994



Polizza n. 732002399

Scheda di Polizza

Il Contraente La Società

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e ss. del Codice Civile il Contraente dichiara espressamente di accettare le seguenti clausole:

Art. 8 - Validità temporale dell'assicurazione

Art. 13 - Regolazione del premio

Art. 16 - Recesso in caso di sinistro

Art. 21 - Clausola raccordo


Il Contraente

Dichiarazioni del Contraente

Il Contraente dichiara:

- che al momento dell'emissione di questo contratto non sono in vigore altre coperture assicurative per i medesimi rischi garantiti dalla presente Polizza, ad eccezione di eventuali coperture assicurative cumulative offerte da associazioni, enti, società';
- che non vi sono stati annullamenti o disdette di coperture assicurative aventi per oggetto i medesimi rischi garantiti dalla presente Polizza;
- che nel triennio precedente l'emissione di questo contratto non si sono verificati sinistri causati da eventi in relazione ai rischi previsti dalla presente Polizza;

Il Contraente dichiara inoltre di non aver subito richieste di natura estorsiva, minacce a tal fine ovvero danni per finalità di ritorsione conseguente al rifiuto delle richieste.



Polizza n. 732002399

Scheda di Polizza


Sottoscrizioni

Il sottoscritto Contraente dichiara:

- di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente contratto:
 - il DIP Danni ed il Fascicolo Informativo composto da Nota Informativa, incluso Glossario e Condizioni di assicurazione o, nei casi previsti dall' art. 30 del Regolamento IVASS 35/2010 e successive modificazioni e/o integrazioni, le Condizioni di assicurazione;
 - copia del documento "Comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti nei confronti dei Contraenti" conforme all'allegato 3 del Regolamento IVASS n. 40/2018 e successive modifiche e/o integrazioni;
 - copia del documento "Informazioni da rendere al contraente prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, della conclusione del contratto" conforme all'allegato 4 del Regolamento IVASS n. 40/2018 e successive modifiche e/o integrazioni;
- di impegnarsi a consegnare a ciascun Assicurato copia del DIP Danni e del Fascicolo Informativo composto da Nota Informativa, incluso Glossario e Condizioni di assicurazione o, nei casi previsti dall' art. 30 del Regolamento IVASS 35/2010 e successive modifiche e/o integrazioni, copia delle Condizioni di assicurazione esonerando, così, l'Intermediario ed Allianz S.p.A. da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dalla mancata ottemperanza a tale obbligo;
- fatta eccezione per il caso in cui le Condizioni di assicurazione prevedano la non applicabilità dell'aggravamento di rischio e l'esonero per il Contraente dall'obbligo di cui all'articolo 1898 del codice civile, di essere consapevole che in caso di aggravamento del rischio deve darne comunicazione scritta all'Impresa e che gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione della copertura assicurativa, ai sensi dell'articolo 1898 del codice civile;
- di essere consapevole che, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del codice civile, le informazioni ed i dati forniti sono essenziali per la validità e l'efficacia del presente contratto e che l'Impresa presta il suo consenso all'assicurazione e determina il premio anche in base ad essi. Il Contraente dichiara inoltre che il presente contratto non contiene cancellature o rettifiche.

Sottoscritto il _____, in _____

Allianz S.p.A.


Firma del Contraente/Legale Rappresentante 

73K 00007320023994



Polizza n. 732002399

Scheda di Polizza

Il sottoscritto Contraente dichiara inoltre:

- di approvare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le seguenti disposizioni delle Condizioni di assicurazione:

Art 8 Validita' temporale; Art 13 Regolazione premio ; Art 16 Recesso per sinistro ; Art 21 Clausola raccordo

Firma del Contraente/Legale Rappresentante




- di essere stato messo in condizione di assumere una decisione informata, avendo manifestato le proprie richieste ed esigenze assicurative così come riepilogate nel documento "Riepilogo DELLE RICHIESTE ED ESIGENZE ASSICURATIVE DEL CLIENTE" e avendo ricevuto dall'Intermediario le informazioni sul prodotto assicurativo.

Firma dell'Intermediario



Firma del Contraente/Legale Rappresentante



73K 00007320023994

